



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : ORDINANZA SINDACALE

N. Atto 20

del 29/06/2022

Proponente : DIREZIONE-11 Turismo - Tradizioni Storiche - Cultura - Ambiente

OGGETTO

**DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE E
DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI EQUIDI NELLE ATTIVITÀ LUDICHE E
SPORTIVE IN PRESENZA DI ONDATE DI CALORE DI PARTICOLARE
INTENSITÀ**

Uffici Partecipati

DIREZIONE-08 Polizia Municipale – Sicurezza Urbana

IL VICESINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 13 del Trattato della U.E. siglato a Lisbona il 13/12/2007 riconosce gli animali quali esseri viventi senzienti; pertanto gli equidi devono essere impiegati nelle attività utili all'uomo nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;
- con legge costituzionale n. 1 dell'11/02/2022 il Parlamento Italiano ha inserito il comma 3 all'art. 9 che recita *“La Repubblica [implicito] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”*;
- nel quadro delle attribuzioni e delle competenze istituzionali disegnate nel vigente tessuto normativo, regolamentare e statutario, il Comune di Pisa provvede alla tutela del benessere degli animali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 07/04/2003 è stato approvato il Regolamento sulla tutela degli animali, modificato con deliberazione n. 41 del 25/05/2006;
- il citato Regolamento alla Parte II – Disposizioni per tutte le specie, comma 1 dell'art. 4 stabilisce che *“A tutti gli animali deve essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.”*.

CONSIDERATO CHE:

- a causa dei cambiamenti climatici le ondate di calore di carattere eccezionale negli anni recenti si sono ripetute con più frequenza;
- il cavallo, per le sue caratteristiche fisiche e fisiologiche, è particolarmente sensibile alle temperature elevate e, se ricorrono condizioni di elevata umidità e di scarsa ventilazione, come frequentemente si verificano in ambiente urbano, lo stesso può incorrere nel cosiddetto “colpo di calore”: condizione patologica, con innalzamento della temperatura corporea sino ad oltre 42°C. che può determinare gravi conseguenze sino alla morte dell'animale;
- con l'inquinamento atmosferico, dovuto alla concentrazione di polveri sottili soprattutto in ambito urbano trafficato, dove il cavallo lavora, è estremamente dannoso per l'animale che risulta soggetto a maggiori rischi di patologie dell'apparato respiratorio;
- le condizioni di benessere e salute degli equidi devono essere assicurate durante tutte le manifestazioni e le attività pubbliche o aperte al pubblico che si svolgono nel territorio del Comune di Pisa;
- i rischi di danni alla salute per gli equidi impiegati nelle attività sportive agonistiche possono essere ridotti nel caso in cui, a seguito delle performance sportive, gli animali sono adeguatamente governati e ricoverati in ambiente adeguato.

RITENUTO CHE:

- sussiste la necessità, al fine di tutelare la salute degli equidi, di disporre a supporto delle citate disposizioni regolamentari misure urgenti di salvaguardia in presenza di ondate di calore di

particolare intensità, prevedendo il divieto di circolazione delle vetture pubbliche a trazione animale ed ogni attività o trasporto con equidi;

- in dette giornate, e precisamente durante il periodo di blocco prolungato nel tempo della circolazione, agli equidi impiegati nelle attività succitate dovrà essere garantita comunque adeguata movimentazione ed esercizio fisico per evitare ogni eventuale rischio per la salute derivante dalla forzata inattività, tenendo conto delle esigenze etologiche specifiche e delle caratteristiche delle razze impiegate;
- durante tale movimentazione, i vetturini e/o titolari delle licenze e i detentori degli animali, al fine di assicurare loro un adeguato esercizio, non dovranno utilizzare le ordinarie vetture da traino;
- nelle giornate caratterizzate dalla presenza di ondate di calore di particolare intensità gli equidi impiegati nel trasporto o in attività ludico-sportive, a seguito di qualsiasi performance lavorativa o sportiva, dovranno essere adeguatamente governati e ricoverati in ambiente fresco e areato.

ATTESO CHE:

- sussiste, conseguentemente, l'esigenza di prevedere, nelle more di una integrazione delle predette discipline regolamentari, una maggiore tutela sia degli equidi che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche e private che di quelli impiegati nelle attività ludiche e sportive, per prevenire potenziali danni alla salute derivanti da particolari ondate di calore;
- detta disciplina, in coerenza con i principi generali consolidati dalla giurisprudenza in materia di ordinanze *extra ordinem*, riveste i caratteri della contingibilità e dell'urgenza dettate dal carattere eccezionale delle ondate di calore che possono verificarsi, nel periodo estivo, sul territorio del Comune di Pisa, così come avvenuto negli anni precedenti

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 (di cui in particolare il comma 8) del TUEL, approvato con il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 3 del D.P.R. 31/03/1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
- il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 07/04/2003 e modificato con deliberazione n. 41 del 25/05/2006;
- l'assenza temporanea del Sindaco

ORDINA CHE

- nelle more di una integrazione delle predette discipline regolamentari, *“dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al 15 settembre 2022 dalle ore 11:30 alle ore 16:30 è vietata la circolazione per le vetture pubbliche a trazione animale ed ogni attività di trazione o trasporto con equidi.”*;
- nel periodo di blocco della circolazione, ai cavalli impiegati nella trazione pubblica sia comunque garantita idonea movimentazione, al fine di tutelare il benessere fisiologico degli equidi medesimi, nelle prime ore del mattino e nelle ultime della sera;
- per le violazioni alle disposizioni previste nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, si applicheranno le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE CHE

- la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente e ne sia data la più ampia pubblicità alla cittadinanza e alle associazioni categoria direttamente interessate anche attraverso gli organi di informazione locali (stampa, internet, radio, tv e social network);
- copia della presente ordinanza sia inviata a:
 - o Prefettura di Pisa
 - o Azienda USL Toscana nord-ovest
 - o Comando Polizia Municipale
 - o Comando Polizia Provinciale
 - o Gruppo Carabinieri Forestale
- siano deputati all'attività di controllo gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le Guardie Zoofile in possesso di decreto prefettizio di nomina;

INFORMA CHE

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Redini. dell'Ufficio Ambiente del Comune di Pisa;
- che contro il presente provvedimento sono ammissibili:
 - o ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 - o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

IL VICESINDACO

Documento firmato digitalmente da

BONSANGUE RAFFAELLA / ArubaPEC S.p.A.